

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 49
DI DATA 05.04.2019

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GEAS – GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A., SOCIETA' IN HOUSE, DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLA MISURAZIONE DELLA PORTATA SULLA DERIVAZIONE COMUNALE DENOMINATA "ROGGIA POLÈ" PER GLI ANNI 2019-2020 ED INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI RILEVAZIONE. |
|-----------------|--|

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di aprile, nella residenza
municipale, il sottoscritto responsabile del servizio tecnico

A S S U M E

la seguente determinazione.

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GEAS – GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A., SOCIETA' IN HOUSE, DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLA MISURAZIONE DELLA PORTATA SULLA DERIVAZIONE COMUNALE DENOMINATA "ROGGIA POLÈ" PER GLI ANNI 2019-2020 ED INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI RILEVAZIONE. |
|-----------------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che nel territorio comunale è presente la derivazione di acqua pubblica denominata "Roggia Polè", il cui quantitativo derivato supera il milione di mc anni.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 dell'8 giugno 2007 avente per oggetto "Installazione dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata e restituita ex art. 13 delle "Norme di Utilizzazione delle Acque Pubbliche" che prevede l'obbligo di installazione di dispositivi di misurazione della portata d'acqua derivata ed eventualmente restituita alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ed a tutti i concessionari che hanno un titolo a derivare un volume annuo di acqua superiore a un milione di metri cubi.

Atteso dunque che la derivazione denominata "Roggia Polè" rientra nell'ambito di applicazione di quanto disposto dalla sopracitata deliberazione della G.P. n. 1164, in particolare per quanto riguarda l'obbligo alla rilevazione e trasmissione, al competente servizio provinciale, dei dati precisi relativi al quantitativo annuo di acqua derivata.

Ricordato che la rilevazione e la trasmissione dei dati sono effettuati tramite apparati di misura installati dall'ex Comune di Condino e ritenuto che gli stessi, in funzione da oltre un decennio, necessitano di un intervento manutentivo straordinario.

Dato atto che l'Amministrazione del Comune di Borgo Chiese non possiede personale idoneo allo svolgimento delle mansioni richieste sia dal servizio di rilevazione e trasmissione dei dati, sia dall'intervento manutentivo e che pertanto necessita rivolgersi ad un soggetto esterno che disponga dei requisiti necessari.

Richiamata la L.P. 19.07.1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento", ed in particolare l'articolo 21 che disciplina le modalità di ricorso alla trattativa privata, nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., ed in particolare il Capo IV che disciplina le procedure telematiche di acquisto;

Visto l'articolo 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m., che dispone: "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Visto il quadro normativo provinciale ed in particolare l'art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23, la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5, le delibere della Giunta provinciale 24.05.2013 n. 973 e 11.07.2013 n. 1392, che hanno reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite il sistema Mercurio (comprendente sia le convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti che il MEPAT).

Visto il comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale si modifica il comma 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006 portando da mille a cinquemila euro la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.

Visto l'art. 14 della legge L.P. 12 febbraio 2019, n. 1 Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021 con il quale si recepisce la variazione introdotta dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 modificando l'art. 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 n. 23, elevando da mille a cinquemila Euro, anche per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale di Trento, la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a..

Rilevato che, per la necessità di rivolgersi a ditta esterna per l'effettuazione del servizio di cui sopra, è stata invitata la ditta GEAS Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a. con sede legale a Tione di Trento (TN) in Via Padre Gnesotti n. 2 C.F. e P. IVA 01811460227 che ha già svolto tale attività per il biennio 2017-2018, a formulare la propria migliore offerta.

Ritenuto l'operato svolto finora dalla GEAS - Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a. soddisfacente ed in osservanza a quanto previsto dalle varie disposizioni legislative.

Rilevata la necessità di rinnovare l'incarico per l'effettuazione del servizio in parola anche per il biennio 2019-2020 oltretutto affidare l'intervento di manutenzione straordinaria della stazione di rilevazione sia della parte hardware che software.

Vista l'offerta prot. n. 81 formulata in data 16.01.2019 dalla ditta GEAS Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A., con sede legale a Tione di Trento (Tn) in Via Padre Gnesotti n. 2 C.F. e P. IVA 01811460227, registrata a protocollo in data 21.01.2019 al n. 515 nella quale il servizio in oggetto è proposto al costo complessivo di Euro 4.375,00 da maggiorarsi di IVA al 22 % come di seguito specificato:

A) servizio di comunicazione telematica comprensivo di:

- rilevazione via GSM dei dati rilevati dal sistema di misura in campo ogni 15 minuti;
- archiviazione degli stessi su server dedicato;
- elaborazione e codifica dei dati in base al protocollo SUAP;
- trasmissione mensile via web dei dati rielaborati al SUAP;
- supervisione del corretto funzionamento del sistema di misura;
- visite di controllo al sistema in campo;
- gestione rapporti con funzionari SUAP;

al costo di Euro 150,00/mese x 24 mesi = Euro 3.600,00;

B) intervento di manutenzione straordinaria della stazione di rilevazione sia della parte hardware che software

al costo di Euro 775,00.

Vista l'ammissibilità della trattativa privata diretta, sia ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. h) e 4 dell'art. 21 della citata L.P. n. 23/1990 e s.m., sia ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in considerazione del fatto che il costo per lo svolgimento del servizio è inferiore rispetto agli importi limite previsti dalle citate disposizioni per l'affidamento diretto.

Ritenuto nel caso, in virtù di quanto sopra, del fatto che per l'espletamento del servizio previsto è necessario utilizzare le apparecchiature di rilevazione e trasmissione dati esistenti e pertanto affidarsi alla ditta che ha svolto il precedente analogo servizio e che gode della fiducia dell'amministrazione, che il prezzo offerto è da ritenersi congruo e vantaggioso per l'Amministrazione comunale, i "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni" di cui all'articolo 30, comma 1 e 36 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le prescrizioni contenute nella Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 emessa dall'Autorità Nazionale anticorruzione avente per oggetto "Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e s.m., siano da ritenersi rispettati.

Preso atto della determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, concernente "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", che esclude i c.d. affidamenti in house dagli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13.08.2010, n. 136.

Acquisito agli atti il DURC On Line numero protocollo INAIL_15651884 - scadenza validità 18.07.2019, con il quale viene attestata la regolarità contributiva della società nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato che la competenza a disporre in ordine all'affidamento dell'incarico di cui al presente provvedimento è riservata al responsabile del servizio tecnico.

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23, in particolare l'art. 21 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg..

Vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014", sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012.

Visto il del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Richiamato il decreto n. 3 dd. 19.01.2016 del Commissario straordinario del Comune di Borgo Chiese, nominato con provvedimento prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15 adottato dalla Giunta provinciale di Trento nella seduta del 30.12.2015, relativo alla nomina dei responsabili di servizio.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 2 dd. 19.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del bilancio finanziario 2019-2021, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, del DUP 2019-2021 e della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Accertata la disponibilità a bilancio.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale,

D E T E R M I N A

1. Di affidare a trattativa privata diretta, per le ragioni esposte in premessa e ai sensi delle disposizioni ivi richiamate, alla ditta GEAS Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A., società in house, con sede legale a Tione di Trento (TN) in Via Padre Gnesotti n. 2 C.F. e P. IVA 01811460227 il servizio di comunicazione telematica dei dati relativi alla misurazione della portata sulla derivazione comunale denominata "Roggia Polè" per gli anni 2019-2020 ed intervento di manutenzione straordinaria della stazione di rilevazione sia della parte hardware che software sulla base dell'offerta pervenuta in data 21.01.2019 al prot. n. 515 verso il corrispettivo quantificato in Euro 4.375,00 rideterminato a seguito dell'ulteriore ribasso di cui al punto successivo, in Euro 4.342,19 da maggiorarsi dell'IVA ai sensi di legge più I.V.A. al 22%, come di seguito specificato:

A) servizio di comunicazione telematica comprensivo di:

- rilevazione via GSM dei dati rilevati dal sistema di misura in campo ogni 15 minuti;
- archiviazione degli stessi su server dedicato;
- elaborazione e codifica dei dati in base al protocollo SUAP;
- trasmissione mensile via web dei dati rielaborati al SUAP;
- supervisione del corretto funzionamento del sistema di misura;
- visite di controllo al sistema in campo;

- gestione rapporti con funzionari SUAP;
- B) intervento di manutenzione straordinaria della stazione di rilevazione sia della parte hardware che software.
- 2. Di dare atto che si esonera la ditta appaltatrice dal versamento della cauzione definitiva, considerato che l'importo contrattuale dell'appalto è inferiore ad euro 40.000,00, che la ditta affidataria è di comprovata solidità e che la stessa, con nota del 29.03.2019, protocollata in pari data al n. 2366, ha offerto l'ulteriore ribasso dello 0,75%, pari alla soglia individuata dall'art 82 comma 5 del D.P.P. 11 maggio 2012, 9-84/Leg. e ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs 50/2016.
- 3. Di impegnare la spesa prevista dal contratto per l'importo di Euro 5.297,47 (Euro 4.342,19 + IVA 22%) come segue:
 - codice di spesa 01051.03.00478 per Euro 2.179,53 in conto annualità 2019;
 - codice di spesa 01051.03.00478 per Euro 2.179,53 in conto annualità 2020;
 - codice di spesa 01052.02.03095 per Euro 938,41 in conto annualità 2019 del bilancio di previsione 2019/2021.
- 4. Di dare seguito agli adempimenti necessari per la conclusione del contratto, da stipulare in forma di scrittura privata mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m..
- 5. Di dare atto che la ditta GEAS Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo Chiese, approvato con Decreto n. del Commissario Straordinario n. 8 di data 25 gennaio 2016 è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgo Chiese <http://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Personale/OIV/Comune-di-Borgo-Chiese>.
- 6. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà in due annualità posticipate per quanto attiene all'esecuzione del servizio di rilevazione e trasmissione dati ed in un unico versamento da effettuarsi a prestazione avvenuta relativamente all'intervento di manutenzione straordinaria delle apparecchiature di rilevazione, il tutto previa presentazione di fattura vistata dal competente personale comunale per regolarità tecnica, secondo le modalità di cui all'art. 33 del vigente regolamento di contabilità comunale.
- 7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Franzoni Paolo

VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Lì 05.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bodio Remo
(firmato digitalmente)